

## Delibera n° 1443

Estratto del processo verbale della seduta del  
**28 luglio 2016**

**oggetto:**

LR 20/2005, ART 15. FONDO ABBATTIMENTO RETTE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-17: DETERMINAZIONE INTENSITÀ DEL BENEFICIO MENSILE.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	assente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	assente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e in particolare l'articolo 15, il quale:

- al comma 1 istituisce il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti accreditati sia pubblici sia del privato sociale e privati;

- al comma 2 demanda a regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1 ai fini del trasferimento agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonché la determinazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie;

- al comma 2bis, nelle more dell'entrata in vigore delle norme regolamentari relative all'accreditamento dei servizi per la prima infanzia, finalizza il fondo all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 con esclusione dei servizi di baby sitter locale e dei servizi ricreativi;

**Dato atto** che le disposizioni relative all'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui al Regolamento emanato con D.P.Reg. 230/Pres. del 4 ottobre 2011, recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'avvio, il funzionamento e l'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, hanno efficacia a decorrere dal 1° settembre 2017 con riferimento all'anno educativo 2017/2018 per effetto dell'articolo 2 del Regolamento emanato con DPRReg 28 agosto 2015, n. 174/Pres. modificativo del citato Regolamento emanato con D.P.Reg. 230/2015;

**Visto** il Regolamento emanato con DPRReg 10 luglio 2015, n. 139/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche, e in particolare l'articolo 6 che dispone:

- che con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e dei dati complessivi comunicati dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni in relazione alle richieste di beneficio pervenute, sono stabiliti annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché quelli per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco;

- che tali importi sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore, come segue:

a) ISEE da Euro 0 fino a Euro 10.000,00;

b) ISEE da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00;

c) ISEE da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00;

d) ISEE da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00;

- che la Giunta regionale determina inoltre l'importo del beneficio, sino a un massimo di Euro 35,00 mensili, destinato ai nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a Euro 10.000,00 in caso di frequenza di servizi educativi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese;

**Dato atto** che sulla base dei dati messi a disposizione da tutti gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni secondo le disposizioni degli articoli 5 e 19 del Regolamento, sono pervenute complessivamente 3.201 richieste da parte di famiglie con ISEE inferiore a Euro 30.000,00, per un fabbisogno complessivo corrispondente a un totale di 34.854 mesi di frequenza di servizi educativi come meglio specificato nel prospetto allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Bilancio Finanziario Gestionale 2016, approvato con DGR n. 2646 dd. 29/12/2015, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa, e in particolare il capitolo 8461, destinato alla finalità di cui trattasi, che reca una disponibilità residua di Euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario in corso uno stanziamento di Euro 5.2000.000,00 per l'esercizio 2017, gli otto dodicesimi del quale corrispondono a Euro 3.466.667;

**Dato atto** che, di conseguenza, l'ammontare complessivo a disposizione ammonta a Euro 5.466.667 ;

**Considerato**, altresì, che come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) del citato Regolamento approvato con D.P.Reg. 139/2015 e successive modifiche, una quota del 10% delle risorse disponibili deve essere ripartito a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno segnalato da ciascun ente gestore del Servizio sociale dei Comuni per far fronte alle ulteriori esigenze registrate successivamente alla segnalazione medesima, e che pertanto la determinazione dell'intensità del beneficio deve tener conto di una disponibilità di risorse di Euro 4.920.000,00;

**Valutato**, alla luce delle domande presentate e delle risorse disponibili, nonché dell'obiettivo di privilegiare particolarmente le fasce con valore ISEE minore stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, di individuare l'intensità del beneficio per la fascia ISEE da 0 a 10.000,00 Euro in 192 Euro mensili;

**Ritenuto**, per le fasce ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 Euro, da 15.000,01 a 20.000,00 Euro e da 20.000,01 a 30.000,00 Euro, di ridurre progressivamente tale intensità di una percentuale dell'ordine del 20%, del 30% e del 50% rispettivamente;

**Ritenuto** altresì di individuare nel 50% di quanto indicato per le frequenze a tempo pieno il beneficio stabilito per le frequenze a tempo parziale nei limiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato Regolamento emanato con D.P.Reg. 139/2015;

**Ritenuto** altresì di individuare i benefici spettanti per la frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco in misura pari a quelli sopra indicati per la frequenza di nidi e servizi educativi e domiciliari a tempo parziale, riguardando in entrambi i casi un numero massimo di ore di frequenza sostanzialmente analogo;

**Ritenuto** inoltre, in ragione della finalità di inclusione sociale perseguita, stabilire nella misura massima di 35 Euro mensili il beneficio spettante ai soli nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000,00 Euro per frequenze inferiori alle 30 ore al mese, per le quali peraltro allo stato non risultano domande presentate;

**Ritenuto**, pertanto, di stabilire per l'anno educativo 2016-17 l'intensità dei benefici regionali nelle misure indicate nel prospetto allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,

**la Giunta regionale** all'unanimità

## **Delibera**

**1.** Secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento emanato con DPRReg. 10 luglio 2015, n. 139/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) e successive modifiche sono determinati, per l'anno educativo 2016-17, gli importi mensili del beneficio per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia nella misura indicata nel prospetto allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE